

(N. 1304)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1981

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in questione ha lo scopo di regolare nei confronti delle assicurazioni sociali italiane la posizione previdenziale ed assistenziale del personale di cittadinanza italiana e straniera, occupato presso il Centro di perfezionamento professionale e tecnico, in Torino.

Si è avuto, infatti, modo di constatare che in tutta la serie degli accordi internazionali Italia-OIL che hanno regolato la istituzione, il funzionamento ed il finanziamento del Centro, nulla è stato previsto per quanto concerne lo specifico settore della sicurezza sociale.

La situazione, che di fatto ne è risultata, è ambigua e per certi versi contraddittoria, constatandosi che il Centro si è adeguato al principio della territorialità della legislazione italiana per quanto riguarda alcune branche assicurative (pensioni) e alcuni dipendenti (cittadini italiani), mentre se ne è discostato per quanto riguarda altri rischi sociali adottando la regolamentazione interna contenuta nello statuto del personale del Centro.

Da tale situazione è emersa la necessità di stabilire quale delle due discipline — fra

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella nazionale e quella interna del Centro — debba essere applicata.

La soluzione adottata nell'Accordo prevede:

il riconoscimento della validità della regolamentazione interna del Centro — organismo internazionale — e quindi l'esonero in via di principio dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali italiane di tutti i dipendenti del Centro stesso;

e, al fine di salvaguardare la situazione in atto:

la possibilità di opzione per l'iscrizione all'INPS, nella assicurazione generale obbli-

gatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di tutti i dipendenti che alla data di entrata in vigore dell'Accordo di sede vi risultassero già iscritti.

Analoga possibilità di opzione è stata ammessa per i dipendenti che intendessero essere iscritti al Servizio sanitario italiano.

L'Accordo, che interessa circa 170 dipendenti, è il primo del genere ad essere stipulato con un organismo internazionale avente sede in Italia e può quindi porsi come punto di riferimento per la soluzione di casi analoghi.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980 .

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dello stesso.

**ACCORDO DI SEDE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE FRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DEL LAVORO**

Il Governo della Repubblica italiana

e

l'Organizzazione internazionale del lavoro,

animati dal desiderio di precisare la situazione nei confronti della legislazione italiana in materia di sicurezza sociale del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico, con sede in Torino, istituito con Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro del 24 ottobre 1964, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

I membri del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico dell'Organizzazione internazionale del lavoro con sede in Torino (di seguito indicato come « Centro ») sono sottoposti in materia di sicurezza sociale ai regimi speciali loro applicabili ai sensi dello statuto del personale del Centro e sono conseguentemente esonerati dall'applicazione della legislazione di sicurezza sociale italiana.

Articolo 2.

(Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti)

1. I membri del personale del Centro sono assicurati per quanto attiene i rischi di invalidità, vecchiaia e morte presso la Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite.
2. I contributi versati nell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano già dato luogo alla concessione di una prestazione sono rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale rimborso sarà effettuato al Centro per conto degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite direttamente fra l'INPS ed il direttore del Centro.
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro che alla data di entrata in vigore del presente Accordo siano iscritti nell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono continuare, a domanda, ad essere iscritti presso tale assicurazione.

4. Il personale assunto presso il Centro successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ha la facoltà di optare fra l'applicazione della legislazione italiana per quanto attiene l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella stabilita nella stessa materia dalla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite.

5. La facoltà di opzione prevista ai precedenti paragrafi 3 e 4 deve essere esercitata entro 3 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per il personale già occupato presso il Centro, e dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso il Centro per coloro che saranno assunti successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3.

(Assicurazione contro le malattie e la tubercolosi)

1. I membri del personale del Centro sono assicurati, per quanto attiene i rischi di malattia, tubercolosi e per l'evento maternità, presso la Cassa di assicurazione per la tutela della salute del personale dell'Ufficio internazionale del lavoro e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, con sede in Ginevra, e beneficiano delle norme previste nello statuto del personale del Centro.

2. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro possono optare, per quanto attiene l'assistenza sanitaria, fra la iscrizione alla Cassa suddetta e l'assicurazione obbligatoria vigente in Italia per i lavoratori subordinati del settore commercio. L'opzione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha validità per l'intero anno solare successivo.

3. La facoltà di opzione prevista al precedente paragrafo 2 deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quanto concerne il personale già in servizio presso il Centro e all'atto dell'assunzione per quanto concerne coloro che saranno assunti successivamente alla predetta data.

Articolo 4.

(Prestazioni familiari)

I membri del personale del Centro beneficiano in materia di prestazioni familiari del regime interno istituito presso il Centro.

Articolo 5.

(Infortuni sul lavoro e malattie professionali)

1. I membri del personale del Centro beneficiano in materia di protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del regime interno istituito dal Centro stesso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

2. Beneficiano altresì di tale regime gli *stagiaires* ed i borsisti del Centro per i quali, ai sensi dell'articolo 4, punto 5) del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sarebbe ricorrente l'obbligo assicurativo presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Articolo 6.

Le divergenze relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo saranno regolate direttamente fra le competenti Autorità italiane ed il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 7.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie.

2. Il presente Accordo è concluso per la durata di un anno. Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia da notificare tre mesi prima della scadenza del termine.

Fatto a Roma il 29 luglio 1980, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo della
Repubblica italiana*

Franco FOSCHI

*Per l'Organizzazione
internazionale del lavoro*

Andrè ABOUGHANEM